

COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 64 del 22/12/2023

OGGETTO: Conferma aliquota addizionale comunale all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) per l'anno 2024 e conferma applicazione esenzione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale dell'addizionale Irpef.

L'anno **duemilaventitré** il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **18:30** nella Residenza Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LAVANGA CARMINE	Si	
Vicesindaco	MAGISTRELLI	Si	
	GABRIELE		
Consigliere	CERRITO	Si	
	ALESSANDRO		
Consigliere	ROSSI VALERIA	Si	
Consigliere	COLOMBO LUCA	Si	
Consigliere	BELLONI CHIARA	Si	
Consigliere	GRIMOLDI	Si	
	ALESSANDRA		
Consigliere	ANTONINI SARA		Si
Consigliere	CONALBI DAVIDE	Si	
	ALFREDO		
Consigliere di	COZZI MARCO	Si	
Minoranza	GIAMPIETRO		
Consigliere di	MARINONI	Si	
Minoranza	BENIAMINO		
Consigliere di	ROBBIATI ELISA	Si	
Minoranza			
Consigliere di	CLERICI SAMUELE	Si	
Minoranza			

Totale Presenti: 12	Totale Assenti: 1
---------------------	-------------------

Partecipa alla seduta il Matteo Bottari, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. Carmine Lavanga nella sua qua l'adunanza, dichiara aperta la seduta.	alità di	Sindaco	assume	la presidenz	za e, ricor	nosciuta I	egal

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 e ss.mm., che ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF a decorrere dal 1° gennaio 1999;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28/02/2000 con la quale il Comune di Pogliano Milanese istituiva l'addizionale comunale all'Irpef stabilendo in 0,2 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2000;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 05/02/2001 con la quale l'Ente determinava l'aliquota per l'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2001 nella misura di 0,4 punti percentuali;

Richiamato l'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006 che ha apportato ulteriori modifiche in materia di addizionale Comunale all'IRPEF;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/03/2007 di approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef e determinazione dell'aliquota per l'anno 2007;

Preso atto delle successive delibere di approvazione delle aliquote e precisamente:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/03/2007 che determinava l'aliquota per l'anno 2007 nella misura dello 0,65%;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2008 che determinava l'aliquota per l'anno 2008 nella misura dello 0,80%;

Atteso che per le annualità successive l'aliquota è stata confermata nella misura dello

0,80%; Richiamato:

- l'art. 2, comma 2, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef che stabilisce che l'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale;
- l'art. 5 comma 1, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef che disciplina la possibilità di applicazione di una soglia di esenzione in presenza di determinati requisiti reddituali;

VISTO l'art. 172 – comma 1 – lett. c), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: "Le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi

stessi":

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, che testualmente recita: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

Vista la circolare n. 2/DF del Ministero dell'economia e delle Finanze del 22/11/2019 che al punto 4 dispone: "La pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dell'eventuale soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF costituisce condizione di efficacia delle stesse ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998, il quale dispone che "L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico".

Considerato che al fine di garantire gli equilibri di bilancio mantenendo invariate le risorse finanziarie di entrata, viene confermata per l'anno 2024 l'aliquota dell'addizionale all'Irpef nella misura dello 0,80 punti percentuali e confermato quanto previsto all'art. 5 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef che prevede l'applicazione dell'esenzione dall'addizionale comunale all'Irpef per i redditi imponibili fino ad € 10.000,00 (diecimila);

VISTI ed acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, resi dal Responsabile del Servizi alla Persona e Gestione risorse finanziarie ed umane;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Dato atto che quanto in argomento è stato esaminato e discusso dalla Commissione Consiliare Affari Istituzionali e Materie economico finanziarie nella seduta del 19/12/2023;

Visto l'art. 42 del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;

DELIBERA

- 1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di confermare, per l'anno 2024, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,80%;
- 3. di confermare quanto disposto all'art. 5 del vigente comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef che prevede l'applicazione dell'esenzione dell'addizionale comunale all'Irpef per i redditi imponibili fino ad € 10.000,00 (diecimila);
- 4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione *sul sito internet www.finanze.gov.it*;
- 5. di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione 2024/2026 ex art. 172 Tuel.

Presenti n 12 Assenti n 1

DISCUSSIONE: ai sensi del vigente "Regolamento per le riprese audiovisive nelle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione", per il verbale si rinvia alla registrazione audio / video pubblicata sulla rete civica comunale.

VOTAZIONE:

Presenti n 12 Votanti n 12...... Astenuti n...4 (Marinoni - Robbiati E. Cozzi M. Clerici S.)... Favorevoli n 8 Contrari n ====.

IL SINDACO

Visto l'esito della votazione

PROCLAMA

approvata la proposta di deliberazione.
Inoltre, in relazione all'urgenza,
IL SINDACO
chiede al Consiglio Comunale di votare l'attribuzione della immediata eseguibilità dell'atto:
VOTAZIONE:
Presenti n 12 Votanti n 12 Astenuti n4 (Marinoni - Robbiati E. Cozzi M. Clerici S.) Favorevoli n 8 Contrari n ====.
Visto l'esito della votazione, si dichiara attribuita all'atto l'immediata eseguibilità ai sensi di legge.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco Carmine Lavanga II Segretario Comunale Matteo Bottari